

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABIANI** e **PANIGAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1987

Integrazioni e modifiche agli articoli 51 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — E ormai assunta a fatto culturale oltre che politico l'esigenza di un diverso rapporto tra cittadini e servizi pubblici, tra utenza e strutture, per superare la deleteria passiva dipendenza del cittadino e dell'utente dal pubblico servizio.

Questa esigenza è particolarmente sentita nei confronti del delicato servizio sanitario nazionale perchè qui, per naturale conseguenza del suo stato di salute, il cittadino abbisogna di una tutela maggiore di quella che comunque dovrebbe spettargli nei confronti di atti o comportamenti posti in essere da un pubblico servizio.

L'attuale funzionamento del servizio sanitario nazionale ed il suo preoccupante riflesso sull'opinione pubblica, generalmente critica, impongono un rapido ricorso — in attesa di meditati e incisivi mutamenti — a piccoli ma non per questo insignificanti correttivi.

In tal senso, con il presente disegno di legge, si intende contribuire ad una auspicabile più ampia partecipazione dei cittadini a detto servizio la cui esistenza, ovviamente,

è giustificata solo e in quanto è al servizio dei cittadini stessi.

Occorre inoltre ricordare che la partecipazione dei cittadini all'attuazione del servizio sanitario nazionale è iscritta tra i cinque principi ispiratori della legge n. 833 del 1978, articolo 1, e che la partecipazione non si esaurisce nell'informazione e nella consultazione, ma comprende altresì il controllo.

Da queste considerazioni nascono due proposte: quella di attribuire anche ai cittadini l'iniziativa dei procedimenti disciplinari (articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979) e quella di modificare la composizione della commissione di disciplina (articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979) sostituendo i dipendenti dell'unità sanitaria locale, attualmente designati per metà dalla stessa e per metà dalle organizzazioni sindacali interessate, con cittadini estratti dall'albo dei giudici popolari d'assise d'appello nonchè con un membro esperto in medicina legale e un membro esperto in materie giuridico-amministrative.

Giova ricordare che una commissione di disciplina così composta rispetta non soltanto il principio della partecipazione del cittadino all'attuazione del servizio sanitario nazionale (articolo 1 della legge n. 833 del 1978), ma altresì quello sancito dall'articolo 22 della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983) il quale stabilisce che le sanzioni al dipendente che contravviene

ai doveri del proprio ufficio devono essere irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurare l'imparzialità.

Ed in proposito non può sussistere ragionevole dubbio sul prevalere dell'imparzialità di cittadini rispetto a quella di dipendenti non sempre, in quanto tali, immuni dal pericolo di particolarismi o interessi settoriali, categoriali o corporativi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il singolo cittadino può segnalare al presidente dell'unità sanitaria locale carenze o disfunzioni dei servizi imputabili a comportamenti negligenti o omissivi di dipendenti, individuati o individuabili, dell'unità sanitaria stessa.

Il presidente dell'unità sanitaria locale, fatte le opportune indagini, procede con motivata decisione all'archiviazione della segnalazione oppure dà corso al procedimento disciplinare ».

Art. 2.

1. L'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dal seguente:

« Articolo 61. (*Commissione di disciplina*) — 1. È istituita presso ogni unità sanitaria locale una commissione di disciplina per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 51, così composta:

a) cinque membri estratti dall'albo dei giudici popolari d'assise d'appello del comune ove ha sede l'unità sanitaria locale;

b) un membro esperto in medicina legale designato dal presidente del tribunale della circoscrizione ove ha sede l'unità sanitaria locale;

c) un membro esperto in materie giuridico-amministrative designato dal sindaco del comune ove ha sede l'unità sanitaria locale.

2. Per ciascun membro titolare è designato un supplente con le stesse modalità previste per i titolari.

3. La commissione di disciplina è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, della organizzazione sindacale indicata dall'interessato e, per i dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, da un membro designato dal competente ordine o collegio professionale.

4. La commissione di disciplina è presieduta dal membro esperto in materie giuridico-amministrative.

5. Le funzioni di segretario della commissione di disciplina sono assolte da un dirigente amministrativo dell'unità sanitaria locale designato dal presidente della medesima.

6. Per la validità delle riunioni della commissione di disciplina è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi.

7. Non possono far parte della commissione di disciplina gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale, i professionisti con rapporto di convenzione con l'unità sanitaria locale e i farmacisti titolari di farmacia.

8. In materia di astensioni e ricusazioni dei componenti della commissione di disciplina si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

9. A cura di una commissione composta dal sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri del comune ove ha sede l'unità sanitaria locale si procede all'estrazione dei membri dall'albo dei giudici popolari d'assise di appello.

10. In caso di rinuncia degli interessati, o comunque ove occorra, si procede a successive estrazioni.

11. Il sindaco dà comunicazione al presidente dell'unità sanitaria locale della istituzione e composizione della commissione di disciplina.

12. La commissione di disciplina dura in carica due anni.

13. Le indennità da corrispondere ai componenti la commissione di disciplina sono stabilite dalla Regione ».